

**-SEPARAZIONE COPPIA DI FATTO CON PROLE-**  
**-RICORSO EX ART. 737 ESS. C.P.C. -**  
**E 317-BIS C.C.**  
**E 38 DISP. ATT. C.C. -**



**-AFFIDAMENTO CONGIUNTO-** TRIBUNALE DI MODENA  
 SECONDA SEZIONE CIVILE

**SENTENZA**

Me: .....

Il data: .....

Me C. ....

La P. ....

Il Collegio composto dai magistrati  
 Dott. ORNELLA D'ORAZI Presidente  
 Dott. ESTER RUSSO Giudice relatore  
 Dott. GIUSEPPE PAGLIANI Giudice

Nel procedimento 1873/13 introdotto con ricorso ex art. 737 e segg. c.p.c. da

avv. Fiorini e Bova

Nei confronti di

avv. Bianchini

All'esito della comparizione delle parti ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Non ricorrono i presupposti per dar luogo al richiesto affido esclusivo della minore al padre, non essendo stati evidenziati motivi di pregiudizio derivanti dall'applicazione del regime dell'affido condiviso.

Avuto riguardo alla sua tenera età, la minore dovrà essere collocata presso il domicilio materno.

Alla madre dovrà essere assegnata l'abitazione familiare sita in \_\_\_\_\_ con tutti i suoi arredi, tenuto conto della convivenza con la minore predetta.

Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, il \_\_\_\_\_ dovrà dirsi tenuto a corrispondere alla \_\_\_\_\_ a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile stimata equa di euro 250,00 da aggiornarsi annualmente secondo istat, nonchè il 50% degli importi sbersati dalla ricorrente per spese straordinarie documentate sostenute nell'interesse della minore.

Gli incontri tra il \_\_\_\_\_ e la minore saranno regolati come da dispositivo.

Le spese di lite dovranno essere compensate tra le parti posto che il predetto ricorso si è reso necessario onde pervenire alla necessaria regolamentazione dei rapporti di filiazione.

PQM

Affida \_\_\_\_\_ ad entrambi i genitori.

Dispone che la medesima resti collocata presso l'abitazione materna.

Assegna la casa sita in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ disponendo che il \_\_\_\_\_ lasci l'abitazione entro il 10.12.2013.

Dispone che la minore trascorra col padre week end alternati dal sabato fino alla domenica sera.

Un giorno la settimana con pernottamento.

Una settimana durante le festività natalizie alternando annualmente il giorno di Natale e quello di Capodanno;

tre giorni durante le festività pasquali alternando annualmente il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo;

15 giorni durante le ferie estive, in periodo da comunicarsi alla \_\_\_\_\_ entro il 15 maggio.

Dichiara il \_\_\_\_\_ tenuto a versare alla \_\_\_\_\_, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile pari ad euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore laddove documentate.

Le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento saranno rivalutate secondo istat annualmente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione del Tribunale di Modena in data 6.11.2013


IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Ester RUSSO



IL PRESIDENTE

Dott. ORNELLA D'ORAZI



VISTO CANCELLATO  
VISTO CANCELLATO  
MODENA

IL CANCELLATO  
IL CANCELLATO  
*[Handwritten signature]*

MODENA  
IL CANCELLATO